

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 36

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010.

(BURC n. 114 del 16 ottobre 2019)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r 16 dicembre 2019, n.57)

La l.r. 21/2010 è stata abrogata dall'art.15, comma 1, lett. a), della l.r. 25/2022.

Art. 1

(Modifiche e integrazioni alla [l.r. 21/2010](#))

1. La [legge regionale 11 agosto 2010, n. 21](#) (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), è così modificata:
 - a) al comma 1 dell'articolo 3:
 - 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) per volumetria totale o complessiva il volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda;"
 - b) il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, per migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, previsti nell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), *fatte salve le disposizioni del codice civile e della normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento all'articolo 2-bis, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001.*"¹
 - c) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi previsti negli articoli 4, 5 e nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti, per come definiti tali dal Capitolo 8 delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»), alla data del 31 dicembre 2018, regolarmente accatastati presso le Agenzie del Territorio oppure per i quali, al momento della richiesta dell'intervento, sia in corso la procedura di accatastamento. E' possibile accedere ai benefici previsti dalla presente legge per un solo intervento sullo stesso immobile. Un tecnico abilitato deve attestare la superficie e la volumetria esistente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), con una perizia giurata corredata necessariamente di idonea e completa documentazione grafica e fotografica. "

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

¹ L'art. 2, comma 1, l.r. 16 dicembre 2019, n. 57 **sostituisce le parole** "con eventuale riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell'edificio stesso, con realizzazione di un aumento in volumetria entro un limite del 30 per cento di quello esistente alla data di entrata in vigore de decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106" **con le parole** "fatte salve le disposizioni del codice civile e della normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento all'articolo 2-bis, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001".

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.